



Comune di Bienno

Provincia di Brescia

Piazza Liberazione, 1 25040 Bienno (BS) – C.F. 81002430171 P.IVA 00723590980

Tel. 0364 40 001 Fax 0364 40 66 10 www.comune.bienno.bs.it – mail uff.ragioneria@comune.bienno.bs.it

SERVIZI FINANZIARI



EMAS
Gestione
ambientale
verificata
REG. NO. 17.041/14

*Al Dipendente
Tottoli Carlo
e p.c. al Responsabile dei Servizi Finanziari
Bettoni Paolo
al Sindaco
Bettoni Ottavio*

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO ESTERNO OCCASIONALE EX ART. 53 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 - ATTIVITÀ LAVORATIVA SALTUARIA ED OCCASIONALE DI AIUTO PIZZAIOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la nota presentata dal Sig. TOTTOLI CARLO, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Bienno, mediante la quale si richiede l'autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 all'espletamento di attività lavorativa saltuaria ed occasionale di aiuto pizzaiolo presso la società "Hotel Oasi Verde S.n.c.", C.F. / P.IVA 001530810983, con sede legale nel Borgo di Prestine in via dei Tornanti, 4

CONSIDERATO che:

- stante il tenore della richiesta, l'attività sarà di natura occasionale e saltuaria e consisterà nella prestazione lavorativa di aiuto pizzaiolo presso la Società "Hotel Oasi Verde snc", C.F. / P.IVA 001530810983, con sede legale nel Borgo di Prestine in via dei Tornanti, 4; esclusivamente in occasioni di picco lavorativo della società;
- l'attività per la quale è richiesta l'autorizzazione, inoltre, non risulta incompatibile, né in conflitto di interessi, anche potenziali, con l'attività istituzionale dell'Ente;

RAVVISATO quindi che l'autorizzazione all'espletamento dell'incarico in oggetto rientra nei limiti previsti dalla norma in quanto riveste quelle caratteristiche di modesta entità che di per sé non ha natura tale da incidere sulla prevalenza dell'ordinario rapporto di servizio con il Comune di Bienno, non potendo quindi essere in contrasto con il più generale interesse al buon andamento della pubblica amministrazione nella sua accezione più ampia;

RITENUTO conseguentemente che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 allo svolgimento di attività lavorativa saltuaria ed occasionale di aiuto pizzaiolo presso la Società "Hotel Oasi Verde snc", C.F. / P.IVA 001530810983, con sede legale nel Borgo di Prestine in via dei Tornanti, 4 (BS);

RICHIAMATI gli artt. 5, comma 2, e 53, commi 6 e ss., del D.Lgs. n. 165 del 2001;

AUTORIZZA





Comune di Bienno

Provincia di Brescia

Piazza Liberazione, 1 25040 Bienno (BS) – C.F. 81002430171 P.IVA 00723590980

Tel. 0364 40 001 Fax 0364 40 66 10 www.comune.bienno.bs.it – mail uff.ragioneria@comune.bienno.bs.it

SERVIZI FINANZIARI

per i motivi esposti in premessa, il dipendente comunale Tottoli Carlo, ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 53, commi 6 e ss., del D.Lgs. n. 165 del 2001, a svolgere l'attività lavorativa saltuaria ed occasionale di aiuto pizzaiolo presso la Società "Hotel Oasi Verde snc", C.F. / P.IVA 001530810983, con sede legale nel Borgo di Prestine in via dei Tornanti, 4 (BS),

RAMMENTA

- che l'incarico dovrà essere svolto senza compromettere il buon andamento ed il completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e doveri d'ufficio, pena la revoca della presente autorizzazione;
- che dovranno permanere sempre i requisiti di occasionalità della prestazione autorizzata, pena l'incompatibilità con il principio di unicità dell'impiego pubblico;
- che ai sensi dell'art. 53, comma 11, del D.Lgs. n. 165 del 2001 entro 15 gg dall'erogazione dovrà essere comunicato al Comune l'ammontare dei compensi percepiti dal dipendente Tottoli Carlo per l'espletamento dell'attività autorizzata, pena l'incorrere nella sanzione di cui al comma 9 del D.Lgs. n. 165 del 2001,

DEMANDA

al dipendente comunale Tottoli Carlo la consegna della presente autorizzazione alla società "Hotel Oasi Verde snc" al fine della presa visione e del rispetto, oltre che della presente autorizzazione, anche delle previsioni dell'art. 53, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (articolo allegato alla presente autorizzazione),

TRASMETTE

al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria la presente autorizzazione al fine dell'adempimento delle comunicazioni di cui ai commi 12 (*Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto*) e 13 (*Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11*) del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Bienno, 30.03.2023



Il Segretario comunale
Dott. Ausiliari Matteo



Gestione
ambientale
verificata
REG. NO. 11/2013



D.Lgs. 30-3-2001 n. 165**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.****Articolo 53****Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.**

(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998, nonché dall'art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998 e modificato dal D.L. 7 gennaio 2005 nella conversione in legge)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal

presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di

attribuzione degli incarichi stessi.

